

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO EMESSO DALLA FRANCIA: LA CORTE D'APPELLO DI TORINO NEGA LA CONSEGNA PER VIOLAZIONE DEL “NE BIS IN IDEM”

Con sentenza del 17 maggio 2018, la Corte di Appello di Torino ha respinto la richiesta di consegna di un cittadino italiano avanzata dall'Autorità Giudiziaria francese in esecuzione di un **Mandato di Arresto Europeo (MAE)** per reati commessi nel 2005, tra cui falsità materiale, uso di atto falso e condizioni di lavoro lesive per la dignità delle persone.

Il contesto della decisione

Il procedimento francese si fondava su fatti analoghi a quelli per cui l'imputato era già stato giudicato in Italia. In particolare, il **Tribunale di Novara**, con sentenza del 27 febbraio 2018, aveva assolto l'imputato da alcuni reati (tra cui violazioni del D.Lgs. 286/98) e aveva **dichiarato estinti per prescrizione** i residui capi di imputazione (tra cui truffa aggravata ex art. 640 c.p. e falso ex artt. 477-482 c.p.) riferiti agli stessi episodi di cui al MAE.

La pronuncia di rigetto: identità sostanziale dei fatti e limite del ne bis in idem

La Corte ha riconosciuto che il fatto oggetto del MAE coincide, sotto il profilo storico e giuridico, con quello già definito in Italia, applicando il principio del **ne bis in idem**, previsto dall'art. 18 lett. m) della Legge n. 69/2005. In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini del rifiuto della consegna per il principio del “giudicato penale”, rileva la **sostanziale identità del fatto** anche a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica, dalla pluralità di vittime o dall'autorità richiedente.

Il richiamo al principio del doppio giudicato e all'irretroattività del MAE per fatti prescritti

La Corte ha inoltre evidenziato che il reato oggetto del MAE – nella parte riferita al pericolo per la vita altrui – risulterebbe comunque **prescritto secondo la legge italiana**. In tal caso, la consegna sarebbe comunque preclusa, poiché l'esecuzione della pena risulterebbe contraria ai principi nazionali e sovranazionali in tema di prescrizione e diritto penale sostanziale.

Un precedente importante per la tutela della sovranità processuale e del giudicato nazionale

La decisione della Corte d'Appello di Torino rappresenta un importante arresto giurisprudenziale che riafferma:

- la **prevalenza del giudicato penale interno** sulla richiesta di esecuzione europea;
 - l'importanza del principio del **ne bis in idem europeo**, come garanzia di certezza del diritto e limite alla duplicazione processuale transfrontaliera;
 - il ruolo dell'Italia nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali del soggetto già giudicato, anche nei confronti di mandati emessi da autorità straniera.
-

📖 *Commento a cura dell'Avv. Roberto A. Catanzariti*
Legal Aid – Avvocati in Diritto Penale Europeo e Procedura di Estradizione

© contenuto coperto da copyright



Corte d'Appello di Torino

Seconda Sezione Penale

R.G. n° 79/17 ros 6

AVVISO DI DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

(ai sensi art. 128 C.P.P.)

Il sottoscritto Cancelliere:

AVVISA

☐ IL SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE –

L'IMPUTATO/A/I (vedasi copia/estratto sentenza)

- ☐ _____
☐ _____
☐ _____

DIFENSORE/I:

- ☐ Aw. ROBERTO CATANZARITI
☐ _____
☐ _____
☐ _____

Che la sentenza del 17-5-18 è stata depositata il 1-6-18 (vedasi relativa copia allegata).

- 1 GIU. 2018

Torino,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Massimo JOURDE



CORTE DI APPELLO DI TORINO

Seconda Sezione Penale

n. 79/17.MOD.6

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. _____

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DEL 17.5.2018

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:

Dott. Mario AMATO	Presidente
Dott. Cristina PALMESINO	Consigliere rel.
Dott. Stefania NEBIOLO VIETTI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di consegna tra Stati ai sensi della L.n.69/2005 nei confronti di:

_____ , nato il _____ ad Arona, con domicilio dichiarato presso la propria
residenza in Castelletto Ticino, via _____
libero, non comparso;

difeso di fiducia dall'avv. Roberto Catanzariti del foro di Cassino;

Visto il verbale di arresto in data 14.12.2017 alle ore 22.30 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Novara, ai sensi degli artt.11 e 12 Legge N.69/2005 nei confronti del predetto;

Letto il provvedimento di convalida dell'arresto, con contestuale rigetto, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge n. 69/2005, della istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emesso dal Consigliere delegato della Corte di Appello di Torino in data 16.12.2017;

Premesso che l'arresto è stato eseguito in esecuzione di mandato di arresto europeo processuale emesso il 4.12.2017 dall'Autorità Giudiziaria della Francia (Tribunale di Vienne) per reati di falsità materiale, uso di atto falso, di "condizioni di lavoro lesive per la dignità degli altri" e di "messa in pericolo della vita altrui" commessi nel 2005, per i quali il prevenuto, è stato condannato, con sentenza in data 13.7.2017, non definitiva in quanto mai notificata all'imputato, emessa dal Tribunale di Vienne alla complessiva pena di anni due di reclusione;

Atteso che l'interessato non ha prestato il consenso alla consegna, né ha rinunciato a valersi del principio di specialità;

Rilevato che gli elementi identificativi della persona arrestata corrispondono a quelli del soggetto indicato nella richiesta dell'Autorità Giudiziaria francese;

Sentite le parti che, all'odierna udienza hanno concluso come da verbale;

OSSERVA

La richiesta di consegna afferisce ad un M.A.E. processuale relativo alla sentenza di condanna pronunciata a carico del _____ ad anni due di reclusione, non ancora definitiva, per i reati di cui in rubrica, consumati in parte in territorio francese, in parte sul territorio italiano, come emerge dagli stessi provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria Francese.

Al di là della valutazione della circostanza che il reato è stato commesso anche nel territorio dello Stato italiano, oltre che in quello transalpino, e che quindi dovrebbe essere valutata nel caso specifico l'eventuale ostatività alla richiesta consegna in considerazione del recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. 6 del 4.4.2018 e dell'1.2.2018 n. 5549), risulta dirimente la circostanza che per gli stessi reati _____ è già stato giudicato con sentenza emessa dall'Autorità Giudiziaria Italiana.

Con sentenza in data 27.2.2018 il Tribunale di Novara ha assolto _____ per reati diversi da quelli oggetti del procedimento francese (reati di cui agli artt. 12 co. 1 e 3 lett. b. D.l.vo 286/98 e 629 c.p.) e ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui al capo d) -art.572 c.p.- e di cui al capo f) -artt. 477- 482 c.p.- commessi fino al gennaio 2007.

Identici sono i fatti per cui è stato emesso il MAE dall'Autorità giudiziaria francese quanto ai reati di falsità materiale, uso di atto falso, di "condizioni di lavoro lesive per la dignità degli altri" che corrispondono rispettivamente ai capi f) e d) della sentenza del Tribunale di Novara in data 27.2.2018.

Identiche sono le condotte contestate, identici sono i soggetti giuridici utilizzati nella commissione dei reati (GAETRA spa con sede in Italia e GAE POL. con sede in Polonia), parzialmente sovrapponibile è il *tempus commissi delicti* dal momento che le condotte giudicate con la sentenza italiana hanno riguardo ad un più ampio lasso temporale compreso tra il 2003 ed il 2007, mentre le condotte contestate dall'Autorità Giudiziaria francese sono state commesse dal 19.2.2005 al 13.6.2005.

L'unico reato per il quale è stato emesso il MAE dall'autorità giudiziaria ma per cui il _____ non è stato giudicato dal Tribunale di Novara è il reato di "messa in pericolo della vita altrui" commesso nel 2005. Tale reato non è facilmente ascrivibile ad alcuna fattispecie specifica ma potrebbe integrare una contravvenzione prevista dalle norme relative alla prevenzione sul lavoro o al più il reato di maggiore gravità di cui all'art. 437 co. 1 c.p.

Pertanto, deve rilevarsi che trattandosi di reati commessi nel 2005, anche a tenere conto della fattispecie punita più severamente (art. 437 co. 1 c.p.), il reato per la legge italiana sarebbe prescritto.

Dunque, si versa in ipotesi di *ne bis in idem* integrante la causa ostativa alla consegna prevista dall'art. 18 lett. m) L. 69/2005 in applicazione del criterio di identità sostanziale dei fatti oggetto dei due diversi procedimenti per quanto attiene ai reati di falsità materiale, uso di atto falso, di "condizioni di lavoro lesive per la dignità degli altri", in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui "*in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo ostativo del divieto del "ne bis in idem", previsto dall'art. 18, lett. m), della l. n. 69 del 2005, occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente dall'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio dalle autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto ed a prescindere, nei casi in cui la condotta arrechi danno ad una pluralità di vittime, anche dall'identità delle vittime. (Fattispecie in cui era stata autorizzata la consegna, per reati concernenti il traffico di persone, nei confronti di soggetto condannato in Italia per più fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, commessi nello stesso periodo, sul presupposto soprattutto che diverse fossero le vittime del reato e la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo che per accertare l'identità dei fatti non bastasse un mero raffronto delle imputazioni ma fosse*

*indispensabile un'approfondita analisi delle motivazioni dei due provvedimenti giudiziari)". (cfr. Cass. Sez.6, **Sentenza** n.5092 del 30/01/2014 Cc. -dep. 31/01/2014)*

Con riferimento invece al reato contestato dall'Autorità Giudiziaria francese di "messa in pericolo della vita altrui" si deve ritenere maturata la prescrizione di reati assimilabili previsti dalla legge italiana ed è quindi integrata la causa ostativa di cui all'art. 18 lett. n) L. 69/2005.

In conclusione, va ritenuto che non sussistano i presupposti per la consegna di
all'Autorità Giudiziaria della Francia.

P.Q.M.

Visti gli artt. 6 c.p., 5 e ss Legge 69/2005,

DISPONE non farsi luogo alla consegna di
Francia (Stato richiedente);

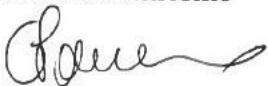
all'Autorità Giudiziaria della

MANDA alla cancelleria di dare avviso del deposito della presente sentenza alla persona richiesta
in consegna, al suo difensore e al Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello.

Torino, 17.5.2018

Il Consigliere Estensore

dott. Cristina Palmesino



Il Presidente
dott. Mario Amato



DEPOSITATA ne Tribunale di Torino
1 Appello di Torino li

- 1 GIU 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Massimo JOURDE

Per copia conforme
Torino, li 1 GIU. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Massimo JOURDE